

(ALLEGATO A)

STATUTO

“inVita la Vita”

ART. 1) DENOMINAZIONE E DURATA

In data 10 febbraio 2023 è stato modificata lo statuto dell'associazione non riconosciuta costituita in data 16 dicembre 2010.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (APS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "inVita la Vita- Associazione di Promozione Sociale", in sigla denominata Associazione "inVita la Vita - APS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione ai predetti Registri.

L'Associazione ha durata illimitata e opera nel rispetto delle normative vigenti in materia di associazioni.

ART. 2) SEDE

La sede dell'Associazione è in Cagliari (CA) nella via Carducci 9, il cambio nello stesso comune non comporta modifica statutaria. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie su tutto il territorio Italiano.

ART. 3) FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e dei terzi, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi.

L'associazione svolge con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attività di interesse generale rientranti nelle lettere a, b, c, d, g, i e l, dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Le finalità che si propone sono in particolare:

- promozione della salute globale come definita da Organizzazione Mondiale Sanità (atto costitutivo OMS, 1948) e Carta di Ottawa (1986), attraverso attività informative/educative/partecipative volte a consentire alle persone di esercitare un maggiore controllo sui determinanti di salute e, quindi, di migliorare la propria salute individuale e di comunità;
- promozione della salute attraverso tre strategie fondamentali: **advocacy**, al fine di creare le condizioni essenziali per la salute precedentemente indicate, **enabling**, per abilitare le persone a raggiungere il loro massimo potenziale di salute, **mediating**, per mediare tra i diversi interessi esistenti nella società nel perseguire obiettivi di salute;
- promozione di azioni ed attività finalizzate a migliorare l'**Health Literacy** (alfabetizzazione sanitaria) e ad accrescere la competenza e capacità degli individui di agire per la propria salute e per quella della collettività al fine di mantenere o migliorare il capitale di salute (**empowerment**) e di interagire con il sistema sanitario (**engagement**) attraverso relazioni basate sulla fiducia;
- contribuire alla costruzione di una politica per la salute centrata sulla persona, contribuire a creare ambienti favorevoli alla salute, a ri-orientare i servizi socio-sanitari locali, rafforzare l'azione della comunità, sviluppare le abilità personali;
- organizzare ed attuare progetti per la prevenzione primaria delle malattie con interventi sugli stili di vita individuali e comunitari;
- organizzare percorsi assistenza e cura attraverso consulto specialistico (medico, psicologico, telemedicina, gruppi multifamiliari di Auto-Mutuo-Aiuto) orientato all'integrazione delle cure ed al supporto di malati e familiari;
- organizzare il sostegno domiciliare rivolto a persone affette da patologie cronico-degenerative ed oncologiche e loro familiari, anche attraverso la collaborazione con enti, istituzioni, servizi socio sanitari pubblici e privati;
- organizzare e realizzare percorsi di supporto psicologico-spirituale e socio-sanitario per accompagnare le persone malate e le loro famiglie nelle fasi avanzate di malattia e nel fine vita;
- formare con corsi specifici sia gli operatori socio-sanitari operanti nell'Associazione che all'esterno di essa (Organizzazione della Scuola per Counselor in Sintesi Personale, Corsi di formazione per facilitatori di gruppi multifamiliari di Auto-Mutuo-Aiuto e per operatori professionali nelle discipline indirizzate alla promozione della salute, Corsi di comunicazione efficace e coaching) per aggiornare, far crescere ed acquisire nuove competenze;
- organizzare eventi pubblici, incontri, eventi, manifestazioni, mostre, conferenze, seminari, convegni e ogni altra attività culturale di interesse degli associati atti a divulgare e promuovere il sostegno delle Cure Integrate (strategie OMS 2013-2023);
- organizzare attività didattiche (per la popolazione studentesca) e formative rivolte ad operatori e professionisti esterni all'Associazione (docenti ed operatori dell'ambito scolastico e socio-sanitario) per le finalità indicate nei punti precedenti;

- organizzare corsi di formazione rivolti al personale docente con particolare riferimento all'ambito "Apprendimenti, con specifica attenzione ai bisogni individuali e sociali del discente e le problematiche relazionali di gestione della classe e dei rapporti coi colleghi docenti e coi genitori", anch'esso nell'ambito della "promozione della salute di comunità".

Per il raggiungimento delle finalità sociali l'Associazione può collaborare con Associazioni, Enti pubblici e privati e altre organizzazioni locali, nazionali ed internazionali.

L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Tutta l'attività svolta dai soci con materiale dell'associazione è considerata attività della stessa Associazione. L'Associazione persegue le proprie finalità senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di promozione sociale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

L'associazione inoltre, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, potrà svolgere attività diverse da quelle soprariportate, le stesse saranno secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale e devono essere esercitate nel rispetto dei criteri e limiti definiti con DMLPS 107/2021. La determinazione delle attività diverse è operata dall'assemblea dei soci.

ART. 4) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Presidente e il Consiglio Direttivo. Le cariche sociali sono gratuite.

ART. 5) SOCI

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge; all'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri, in possesso dei requisiti.

L'ammissione di nuovi soci deve avvenire su domanda dell'interessato.

Sono soci dell'Associazione tutti coloro la cui richiesta di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo.

A seguito dell'accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo l'interessato sarà iscritto nel libro soci e acquisirà automaticamente la qualifica di Socio. Dell'accettazione della richiesta di iscrizione è data comunicazione all'interessato via mail. In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo entro 60 giorni deve comunicare agli interessati la deliberazione di rigetto della domanda, con la relativa motivazione. Gli stessi avranno diritto a chiedere entro 60 giorni il riesame della decisione di ammissione all'assemblea.

I soci devono versare regolarmente le quote sociali e ogni altra eventuale quota associativa approvata dall'Assemblea, allo scopo di contribuire a svolgere le attività dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto di essere eletti alle cariche sociali. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

È esclusa ogni forma di iscrizione all'Associazione avente carattere temporaneo.

La quota associativa non è trasmissibile a terzi: è nullo nei confronti dell'Associazione ogni patto contrario.

I soci hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate, per l'attività prestata a favore dell'Associazione, avvalendosi la stessa prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dai propri associati.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal presente statuto, lo stesso si potrà esercitare tramite richiesta via mail al Consiglio Direttivo che provvederà entro il termine massimo di 30 giorni successivi.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, anche ricorrendo ai propri associati.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 6) RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Cessano di far parte dell'Associazione, a giudizio insindacabile dell'Assemblea, coloro che:

- presentano dimissioni scritte;
- dichiarati morosi, non provvedono a versare quanto dovuto, dopo preavviso;
- si rendono inadempienti rispetto allo spirito di promozione sociale dell'Associazione;
- turbano l'ordine e l'attività dell'Associazione;
- non versano le quote sociali.

ART.7) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e da almeno 2 Consiglieri, e dovranno essere esclusivamente nominati tra i soci.

La convocazione del Consiglio Direttivo è indetta dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione;
- ha l'obbligo di redigere il bilancio preventivo e consuntivo, dal quale devono risultare analiticamente tutti i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate e che si prevede di effettuare;
- regola l'attività dell'Associazione;
- redige e modifica i regolamenti interni da proporre all'assemblea dei soci;
- vigila sull'osservanza delle norme;
- propone le variazioni delle quote sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- autorizza la spesa delle somme approvate in bilancio dall'Assemblea;
- approva le domande relative all'adesione dei nuovi soci;
- propone all'Assemblea l'esclusione, l'espulsione o la decadenza dei soci;

Le cariche di Vice Presidente, di segretario e di tesoriere sono assegnate dal Consiglio Direttivo in riunione di consiglio tra gli stessi Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART. 8) PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale del gruppo, indice e presiede le assemblee dei soci, le riunioni del Consiglio Direttivo e soprintende all'esecuzione delle relative deliberazioni.

ART. 9) VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento

ART. 10) SEGRETARIO

Il Segretario pone in atto le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, cura la corrispondenza, custodisce e ordina l'archivio, redige i verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, provvede all'invio delle convocazioni.

ART. 11) TESORIERE

Il tesoriere gestisce il registro di cassa con indicazione analitica di tutte le spese e le entrate, riscuote le quote dei soci e segnala al Consiglio Direttivo i soci morosi, raccoglie e archivia i giustificativi delle spese previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Vigila affinché non siano effettuate spese e non vengano assunti impegni di spesa se non sussiste l'effettiva copertura, la disponibilità finanziaria e la preventiva autorizzazione. Ha la rappresentanza bancaria dell'associazione.

ART. 12) ASSEMBLEA

L'Assemblea, formata dai soci, è l'organo sovrano e stabilisce le iniziative dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile per:

- esaminare e approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- programmare l'attività associativa;
- eleggere il nuovo Consiglio Direttivo secondo il seguente ordine: viene eletto prima il Presidente con una preferenza e dopo i Consiglieri mediante preferenze;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare sul rigetto delle istanze presentate in associazione;
- approvare le variazioni delle quote sociali proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare le variazioni dei regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'esclusione, l'espulsione o la decadenza dei soci proposte dal Consiglio Direttivo;
- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Eleggere e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria, su convocazione del Presidente, o su richiesta di 1/3 dei soci, per deliberare sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sul trasferimento della sede legale e sugli altri argomenti non previsti nell'assemblea ordinaria.

Le assemblee vengono convocate, tramite avviso scritto affisso nella sede sociale, tramite posta elettronica o tramite altra forma di comunicazione elettronica almeno dieci giorni prima della data fissata se la convocazione viene effettuata dal Presidente, o trenta giorni prima della data fissata se la convocazione viene richiesta dall'Assemblea dei Soci. La convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno, la data, il luogo e l'ora fissata per la prima e seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, che può stabilirsi anche un'ora dopo quella fissata per la prima, con la presenza di qualunque numero dei soci.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei soci, in seconda convocazione è valida con almeno la metà dei soci. Nel caso l'assemblea straordinaria sia convocata per fusione o scissione, è valida sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci, mentre per scioglimento o devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Per quanto riguarda le modifiche dello Statuto si fa rinvio anche all'articolo 18 del presente statuto.

Le delibere dell'Assemblea sono valide con la maggioranza dei voti dei soci presenti. La seconda convocazione può stabilirsi anche un'ora dopo quella fissata per la prima.

Ai fini del presente articolo la rappresentanza per delega è assimilata alla presenza in assemblea.

L'Assemblea potrà tenersi anche con modalità telematica e collegamento audio-video da parte dei soci.

ART. 13) ORGANI DI CONTROLLO

Al superamento dei limiti previsti dagli art. 30 e 31 del D.lgs 3 Luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'assemblea procederà alla nomina degli organi di controllo imposti dalla normativa vigente.

ART. 14) DIRITTO DI VOTO

Tutti i soci iscritti nel libro soci hanno diritto di voto, salvo quanto previsto all'art. 20. Il diritto di voto è personale ed unico. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati sotto i 500 soci e sino ad un massimo di cinque soci sopra i 500 soci iscritti nel libro soci.

ART. 15) VERBALIZZAZIONE

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e delle riunioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in sua mancanza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed è trascritto su apposito registro, conservato presso l'archivio dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 16) PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi, erogazioni, eredità, donazioni, legati e lasciti diversi;
- dalle quote associative;
- da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della normativa vigente.

L'Associazione è tenuta, per gli anni imposti dalle normative vigenti e comunque per non meno di tre anni, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Le risorse potranno derivare, oltre che dalle erogazioni liberali, da eredità, donazioni, legati e contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.

L'Associazione è tenuta ad utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17) BILANCIO

Nella gestione dell'Associazione devono essere rispettate le norme vigenti e, se non in contrasto con le precedenti, le seguenti regole:

- L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno;
- I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea;
- Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo statuto;
- L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale;
- Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato;
- Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dallo statuto;
- Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

ART. 18) MODIFICHE ALLO STATUTO

Variazioni al presente Statuto possono essere apportate dall'Assemblea riunita in seduta straordinaria, appositamente convocata a questo scopo, con la presenza di almeno i 2/3 dei soci e la votazione favorevole della maggioranza dei presenti. Esse entrano immediatamente in vigore.

ART. 19) SCIOGLIMENTO

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta, fusa, trasformata o scissa, solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art.12 del presente statuto. A seguito dello scioglimento e/o estinzione dell'Associazione, tutto il patrimonio del gruppo verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di competenza di cui all'articolo 45, comma 1 CTS ad altra Associazione con finalità analoghe all'Associazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20) MOROSITÀ

Sono morosi i soci che non hanno provveduto al rinnovo della quota sociale. I soci morosi non hanno diritto al voto.

ART.21) UTILI

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato alle attività istituzionali previste dallo Statuto.

ART. 22) DISPOSIZIONI FINALI

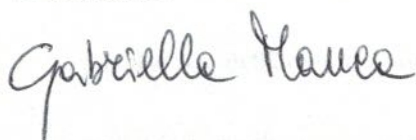
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto:

- si applica il D. Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore e le relative disposizioni attuative, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili;

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Cagliari 10/02/2023

Il Presidente:



Il Segretario

